

REGOLAMENTO PER LE LIQUIDAZIONI DI PRESTAZIONI IN CORSO D'ANNO

(Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2021)

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, in applicazione di quanto disposto al c.2) dell'art 11 del Regolamento del Fondo come aggiornato in seguito alla decisione delle Parti Costituenti espressa nell'accordo sindacale datato 30 marzo 2020 che demanda al Consiglio stesso la fissazione dei criteri per l'attribuzione delle quote di risultato di competenza dei **Conti individuali** che formano oggetto di liquidazione in corso d'anno, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 di detto Regolamento ha disposto quanto segue (*).

1) VALUTA UTILE PER L'INVESTIMENTO NEL COMPARTO

La contribuzione confluita a norma di regolamento del Fondo nel Conto Individuale viene resa disponibile per la gestione con valuta fissa al 1° giorno successivo a quello di accredito sul conto corrente di raccolta del Fondo.

2) VALUTA DI DISINVESTIMENTO

A seguito della richiesta di liquidazione di prestazione, riscatto, trasferimento, ai fini dell'attribuzione dei rendimenti maturati nella linea di gestione, all'operazione di disinvestimento viene attribuita la valuta fissa dell'ultimo giorno lavorativo del secondo mese precedente a quello di liquidazione.

3) ATTRIBUZIONE DEL RISULTATO

L'attribuzione delle quote di risultato dei Conti individuali per le liquidazioni di prestazioni, riscatti e trasferimenti in corso d'anno viene determinata dal Consiglio del Fondo tenendo conto del valore NAV mensile netto della Banca Depositaria, delle spese amministrative e di erogazione, quantificate per l'anno in corso nella misura dello 0,18%¹ su base annua, e dell'imposta sostitutiva.

(*) Con l'entrata in vigore del Regolamento vigente con decorrenza dal 1.4.2021, il numero dei due articoli citati è modificato, rispettivamente, in art. 10 e art. 38.

¹ Con effetto dalle liquidazioni disposte dal 1 aprile 2021; (0,20% fino al 31.03.2021).